

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante la nuova disciplina in materia di agriturismo.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 677 in data 19 aprile 2013 recante l'approvazione di disposizioni applicative degli articoli 2, 4, 8, 16, 18, 20 e 23 della legge regionale sopracitata e ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche.

Riferisce che, al fine di semplificare il calcolo dei parametri minimi aziendali necessari all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e ridurre i tempi per l'ottenimento dell'attestato di complementarietà, il Dirigente della Struttura pianificazione agricolo territoriale e strutture aziendali, ritiene opportuno apportare alcune modificazioni in ordine all'istruttoria di iscrizione nell'elenco operatori agrituristici (art. 4 della lr 29/2006) e di ottenimento dell'attestato di complementarietà (art. 8 della lr 29/2006) ai fini dell'esercizio dell'attività agriturbistica.

Ricorda che le modalità attualmente in vigore prevedono che l'istruttoria volta all'ottenimento dell'attestato di complementarietà sia conclusa entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Evidenzia, inoltre, che si rende necessaria la semplificazione del calcolo dei parametri minimi aziendali necessari all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

Sottolinea che, al fine di delineare in maniera più chiara il procedimento per ottenere e mantenere sia l'attestato di iscrizione all'elenco operatori agrituristici, sia l'attestato di complementarietà e alcuni aspetti che disciplinano le attività agrituristiche, è necessario redigere un testo specifico per ogni procedimento e revocare gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 14 dell'allegato alla DGR 677/2013.

Evidenzia che le nuove disposizioni attuative relative all'articolo 4 (Elenco degli operatori agrituristici) della l.r. 29/2006 sono descritte nel successivo allegato I, che le nuove disposizioni attuative relative all'articolo 8 (Certificato di complementarietà) della l.r. 29/2006 sono descritte nel successivo allegato II e che le definizioni e le disposizione attuative relative all'articolo 2 (Definizione di attività agrituristiche) della lr 29/2006 non vengono modificate ma, per coerenza, riportate nel successivo allegato III.

Ritiene pertanto opportuno, come proposto dal Dirigente della struttura sopracitata, al fine di ridurre i tempi del procedimento amministrativo e di semplificarne l'iter, apportare una serie di modificazioni ai procedimenti succitati, in particolare:

- la semplificazione del calcolo dei parametri minimi aziendali necessari all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici;
- la riduzione dei tempi per l'ottenimento dell'attestato di complementarietà, da 90 a 45 giorni;

oltre a riportare, per coerenza, in un unico atto le definizioni, le disposizioni attuative relative all'articolo 2 della l.r. 29/2006 e ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche approvate con DGR 677/2013.

Propone quindi di revocare gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 14 dell'allegato alla DGR 677/2013 e di approvare le allegate disposizioni attuative che disciplinano le attività agrituristiche e che formano parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le nuove disposizioni applicative degli articoli 2, 4 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 in materia di agriturismo e ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche e di revocare gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 14 dell'allegato alla DGR n. 677 del 19 aprile 2013;
2. di approvare le allegate disposizioni applicative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - allegato I: Procedimento amministrativo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche;
 - allegato II: Procedimento amministrativo per il rilascio dell'attestato di complementarietà ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agrituristiche;
 - allegato III: Definizioni di cui agli allegati I e II e ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 – *Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998 n. 1.*

2. Tipologia di intervento

- 2.1 I presenti criteri di applicazione definiscono i parametri minimi aziendali stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica al fine dell'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

3. Beneficiari

- 3.1 Possono iscriversi nell'elenco degli operatori agrituristici gli imprenditori agricoli titolari di azienda o i coadiuvanti familiari, nel caso di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore.

4. Requisiti

- 4.1 Al fine dell'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, i beneficiari di cui al punto precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver assolto l'obbligo scolastico;
 - b) esercitare da almeno 3 anni l'attività agricola in qualità di titolare di azienda o di coadiuvante agricolo (comprovata dall'iscrizione all'INPS);
 - c) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica;
 - d) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
 - f) avere un dimensionamento aziendale minimo pari a quanto indicato al punto 5.

5. Parametri minimi aziendali

5.1 I minimi colturali o di allevamento, richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica, non devono essere inferiori a:

Tipologia di attività agrituristica	apertura stagionale (gg lavorative)	apertura annuale (gg lavorative)	ampliamento e nuova costruzione (gg lavorative)
Alloggi		150	
Alloggi con prima colazione e merenda		180	
Fattoria didattica		150	174
Fattoria didattica con merenda		170	
Degustazione prodotti aziendali		170	174
Camere con prima colazione	180	200	282 290 (con cucina uso comune) 296 (con angolo cottura)
Camere con mezza pensione	200	220	306
Camere con pensione completa	220	240	336
Somministrazione di pasti e merende (ristoro)	220	240	286 (per 30 coperti) 304 (per 60 coperti)
Somministrazione di merende (ristoro)	200	220	
Somministrazione di pasti e merende (ristoro) in forma di party-service	220	240	
Camere con mezza pensione e somministrazione pasti e merende (ristoro)	230	250	346
Camere con pensione completa e somministrazione pasti e merende (ristoro)	260	280	376

5.2 Nei casi di aziende agricole situate in zone di montagna particolarmente disagiate nello svolgimento dell'attività agricola, oppure per cause di forza maggiore, i relativi minimi colturali e di allevamento saranno valutati dalla Commissione tecnica, la quale potrà applicare una riduzione dei parametri di cui al punto 5.1, fino ad un massimo del 20% per anni uno. Tale riduzione non può essere applicata all'attività di locazione alloggi e all'attività di sola fattoria didattica e per chi ha realizzato ampliamento o nuova costruzione di fabbricati.

5.3 Le giornate lavorative, utili alla prima iscrizione in elenco operatori agrituristici, di cui al punto 5.1, sono calcolate in base al fabbisogno unitario di lavoro distinto per attività produttiva e dimensione, secondo quanto indicato alla tabella successiva e sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato.

Attività	Unità di Misura	Dimensione media	Fabbisogno unitario di lavoro (giornate/anno)		
			Dim media/2	Dim media	Dim media x 2
CR. Cereali da granella	Ettari	0,25	28,73	25	21,76
P. Patata	Ettari	0,1	114,9	100	87,1
PI. Piante Industriali	Ettari	0,25	28,7	25	21,8
O. Ortaggi	Ettari	0,05	475,7	400	336,4
PAM. Piante medicinali e aromatiche	Ettari	0,13	229,7	200	174,1
FF. Fiori	Ettari	0,08	689,2	600	522,3
VV. Vivai	Ettari	0,08	594,6	500	420,4
S. Serre	Ettari	0,05	3.446,10	3.000,00	2.611,70
PRI. Prato irriguo	Ettari	1,85	19,63	18	16,51
PR. Prato asciutto	Ettari		21,41	19,63	18
PF. Pascolo fertile	Ettari	1,25	3,78	3	2,38
PF2. Pascolo fertile con tara 20%	Ettari		4,07	3,23	2,56
PF5. Pascolo fertile con tara 50%	Ettari		4,76	3,78	3
PM. Pascolo magro	Ettari		4,76	3,78	3
PM2. Pascolo magro con tara 20%	Ettari		5,13	4,07	3,23
PM5. Pascolo magro con tara 50%	Ettari		6	4,76	3,78
PMB. Pascolo magro boscato	Ettari		6	4,76	3,78
PFA. Pascolo fertile alpeggio	Ettari	35	1,3	1	0,8
PMA. Pascolo magro alpeggio	Ettari		2	1,6	1,3
PRA. Prato arborato	Ettari	0,3	91,9	80	69,6
F. Frutteto	Ettari	0,3	206,8	180	156,7
FGN. Frutta a guscio noce	Ettari	0,25	45,9	40	34,8
PFR. Piccoli frutti	Ettari	0,05	574,3	500	435,3
VD. Vigneto per vino di qualità	Ettari	0,2	252,7	220	191,5
VT. Vigneto per altri vini	Ettari		255,3	222,3	193,5
AL. Impianti artificiali da legno	Ettari	0,5	28,17	25	21,81
B. Boschi curati	Ettari	0,75	3,4	3	2,6
FGX. Frutta a guscio nocciolo	Ettari	0,25	45,9	40	34,8
FGC. Frutta a guscio castagno	Ettari	0,25	34,5	30	26,1
OL. Olivo	Ettari	0,3	97,6	85	74
BM1. Bovini < 1 anno - maschi	Capi / 0,40	8,5	5,9	5	4,2
BF1. Bovini < 1 anno - femmine	Capi / 0,40				
BM2. Bovini 1-2 anni - maschi	Capi / 0,60				
BF2. Bovini 1-2 anni - femmine	Capi / 0,60				
BM3. Bovini > 2 anni - maschi	Capi				
BF3. Bovini > 2 anni - giovenche	Capi				
BV2. Bovini: Altre vacche	Capi				
BV1. Bovini: Vacche da latte	Capi	12	21,41	18	15,14
OV1. Ovini: fattrici	Capi	27	3,57	3	2,52
OV2. Ovini: altri	Capi	16	2,97	2,5	2,1
CA1. Caprini: fattrici	Capi	27	3,57	3	2,52

CA2. Caprini: altri	Capi	16	2,97	2,5	2,1
EQ1. Equini	Capi	1	10,1	8,5	7,1
SU1. Suini - scrofe > 50 kg	Capi	3	7,1	6	5,05
SU2. Suini - suinetti < 20 Kg	Capi / 0,25		10,1	8,5	7,1
SU3. Suini - altri	Capi / 0,60		8,1	6,8	5,7
CON. Conigli fattrici	Capi	5	1,78	1,5	1,26
AV1. Galline ovaiole	100 capi	5	8,32	7	5,89
AV2. Polli da carne	100 capi / 0,85		8,7	7,3	6,1
AV3. Altri Volatili	100 capi / 0,90		8,5	7,2	6
API. Api	Arnie	12	2,49	2,19	1,93
ALA. Altri allevamenti	100 capi	5	8,32	7	5,89
TR1. Vinificazione/Imbottigliamento	Ql di uva	14	-	0,7	0,6
TR2. Lavorazione latte bovino	Ql di latte	300	2,88	3,83	4,78
TR3. Lavorazione latte ovicaprino	Ql di latte	100	0,96	0,68	0,48
TR4. Altre lavorazioni	Fatturato (€)	3000	0,005	0,004	0,003

5.4 L'attività agrituristica deve essere avviata con presentazione di SCIA entro 5 anni dall'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può chiedere la reinscrizione nell'elenco purché ancora in possesso dei requisiti cui essa è subordinata.

6. Procedimento amministrativo

- 6.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 6.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto tramite l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti e può avvenire a mano, per posta, per fax o in via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 6.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 6.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine per la conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio di cui al punto 6.3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 6.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 6.6 Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data del suo completamento, il responsabile del procedimento dispone l'iscrizione nell'elenco e ne dà comunicazione all'interessato.
- 6.7 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento

comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.

- 6.8 Entro il termine stabilito, non inferiore ai 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 6.7, i richiedenti hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine o dalla presentazione delle predette osservazioni.
- 6.9 Nel caso di parere negativo si provvede a comunicare l'esito del procedimento mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
- 6.10 Decorso inutilmente il termine di cui al punto 6.6, il richiedente può rivolgersi al coordinatore del Dipartimento competente, soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale entro il termine di 30 giorni conclude il procedimento.

7. Commissione tecnica

- 7.1 Per le finalità di cui al successivo punto 7.2 è istituita una commissione tecnica composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) l'istruttore tecnico e almeno un tecnico dell'ufficio competente;
 - c) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulti necessario acquisire pareri tecnici specifici.
- 7.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime una valutazione, su proposta del responsabile dell'istruttoria, sull'entità aziendale utile alla prima iscrizione e al mantenimento della stessa nell'elenco degli operatori agrituristici;
 - b) esamina le richieste di riesame;
 - c) si esprime in merito ai parametri minimi aziendali nei casi di cui al punto 5.2;
 - d) definisce nel dettaglio gli eventuali ulteriori criteri disciplinanti il presente procedimento.
- 7.3 Le decisioni di cui al punto 7.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non partecipano alle votazioni i componenti di cui al punto 7.1, lettera c). Le sedute sono valide qualora siano presenti almeno tre persone aventi diritto di voto, compreso il presidente.

8. Mantenimento dell'entità aziendale

- 8.1 L'entità aziendale utile all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici non può essere ridotta al di sotto dei minimi richiesti per lo svolgimento della specifica attività agrituristica. Fanno eccezione i casi delle aziende agricole situate in zone di montagna particolarmente disagiate nello svolgimento dell'attività agricola di cui al punto 5.2.
- 8.2 Per chi contravviene al vincolo aziendale, riducendo l'entità della propria azienda a una dimensione inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agrituristica, è disposta la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006, e ne è data comunicazione allo sportello unico competente per

territorio.

- 8.3 Non si procede alla cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui al punto precedente, nel caso in cui la riduzione dell'entità aziendale minima richiesta sia occasionale, temporanea e dovuta alle cause di forza maggiore, a condizione che il beneficiario, o chi per esso, provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto, **entro un anno** dal verificarsi delle cause di forza maggiore.
- 8.4 Non si applica la procedura di cui al punto precedente **alla terza consecutiva** verifica della dimensione aziendale inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agrituristica, ma è disposta la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici, e ne è data comunicazione allo sportello unico competente per territorio.

9. Controlli

- 9.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, sono effettuati controlli, potendo a tal scopo accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate.
- 9.2 Il controllo sui requisiti minimi aziendali, giornate lavorative in agricoltura al 31 dicembre, va fatto su tutti gli operatori una volta all'anno.
- 9.3 Ogni qualvolta l'ufficio agriturismo riceva segnalazioni da parte di terzi o rilevati fatti che richiedono verifiche ispettive è disposto un controllo.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 – *Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998 n. 1.*

2. Tipologia di intervento

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano il rilascio dell'attestato di complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo, ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agrituristica.
- 2.2 La degustazione dei prodotti aziendali e l'attività di fattoria didattica non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato.

3. Beneficiari

- 3.1 L'attestato di complementarietà è rilasciato agli operatori agrituristici iscritti nell'elenco regionale.

4. Attestato di complementarietà

- 4.1 L'attestato di complementarietà definisce:
- il numero di camere e di alloggi con i relativi posti letto,
 - il numero di coperti e di pasti o merende/anno per l'attività di somministrazione (ristoro),
 - il numero massimo di singole prestazioni nell'attività di locazione camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa,
 - il numero massimo di merende somministrabili agli ospiti delle camere e agli utenti delle fattorie didattiche,
 - il numero massimo di prime colazioni e merende somministrabili agli ospiti degli alloggi;
 - ed ogni altro limite relativo alle attività agrituristiche che l'azienda può offrire, rimanendo in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola.
- 4.2 La complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica è accertata raffrontando il tempo lavoro impiegato dall'impresa agrituristica nell'esercizio dell'attività agricola (determinato sulla base della tabella di cui al punto 5.4 dell'allegato 1) e nello svolgimento dell'attività ricettiva secondo quanto indicato alla tabella seguente.

Tipo di attività	Unità di misura	Dimensione	n. ore giorno
Camera con 1ª colazione	Posti letto	fino a 8	4
Camera con 1ª colazione	Posti letto	da 9 a 16	6
Camera con 1ª colazione	Posti letto	da 17 a 24	8
Mezza pensione	Posti letto	fino a 8	10
Mezza pensione	Posti letto	da 9 a 16	14
Mezza pensione	Posti letto	da 17 a 24	18
Pensione completa	Posti letto	fino a 8	18
Pensione completa	Posti letto	da 9 a 16	20
Pensione completa	Posti letto	da 17 a 24	24
Alloggio con prima colazione	Posti letto	fino a 8	2
Alloggio con prima colazione	Posti letto	da 9 a 16	3
Merende per gli ospiti delle camere e degli alloggi	Posti letto	fino a 16	4
Merende per gli ospiti delle camere	Posti letto	da 17 a 24	6
Ristoro	Coperti	fino a 20	8
Ristoro	Coperti	da 21 a 30	12
Ristoro	Coperti	da 31 a 60	14
Ristoro	Coperti	da 61 a 80	16
Merende	Coperti	fino a 20	4
Merende	Coperti	da 21 a 30	6
Merende	Coperti	da 31 a 60	7
Merende	Coperti	da 61 a 80	8
Alloggio	Posti letto	fino a 8	96
Alloggio	Posti letto	da 9 a 16	150
Fattoria didattica mezza giornata			5
Fattoria didattica giornata intera			7

- 4.3 Il requisito della complementarità è soddisfatto **a condizione che il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agrituristica**, computati su base annua.
- 4.4 Nel caso di somministrazione di pasti e merende il numero di servizi autorizzabili è calcolato anche in base al prodotto aziendale dichiarato dal richiedente. L'azienda, infatti, deve garantire il rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2 della legge regionale 29/2006 e **la prevalenza di prodotti aziendali anche in termini di varietà** di prodotti disponibili in relazione ai menù proposti, comunicati all'ufficio competente all'atto della richiesta dell'attestato di complementarità. In particolare, l'azienda deve garantire **una quantità sufficiente in almeno tre categorie di prodotto** tra carne, latte, formaggio, ortaggi, patate, frutta e vino. Tale verifica viene effettuata raffrontando i prodotti di provenienza aziendale e quelli necessari per far fronte ai servizi offerti sulla base dei valori indicati nella tabella seguente.

Tipologia del servizio	Quantità prodotto (kg)
Pasto nella pensione	1,00
Pasto nel ristoro	1,25
Merenda	0,65
Prima colazione	0,30
Vino a persona	0,25

5. Procedimento amministrativo

- 5.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 5.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto tramite l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti e può avvenire a mano, per posta, per fax o in via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 5.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 5.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine per la conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio di cui al punto 5.3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 5.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 5.6 Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data del suo completamento, il responsabile del procedimento procede all'adozione del provvedimento comunicando per iscritto al richiedente l'esito dell'accertamento della complementarietà dell'azienda agrituristica.
- 5.7 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.
- 5.8 Entro il termine stabilito, non inferiore ai 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5.7, i richiedenti hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine o dalla presentazione delle predette osservazioni.
- 5.9 Nel caso di parere negativo si provvede a comunicare l'esito del procedimento mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
- 5.10 La validità dell'attestato di complementarietà, esclusa l'attività di locazione alloggio, è di tre anni dalla data del primo rilascio e di cinque per i successivi. Entro tre mesi dalla sua scadenza, o in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'attestato, l'operatore deve presentare nuova istanza.
- 5.11 Decorso inutilmente il termine di cui al punto 5.6, il richiedente può rivolgersi al coordinatore del Dipartimento competente, soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale entro il termine di 30 giorni conclude il procedimento.

6. Commissione tecnica

- 6.1 Per le finalità di cui al successivo punto 6.2 è istituita una commissione tecnica composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) l'istruttore tecnico e almeno un tecnico dell'ufficio competente;

- c) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulti necessario acquisire pareri tecnici specifici.

6.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime una valutazione, su proposta del responsabile dell'istruttoria, utile al rilascio dell'attestato di complementarietà;
- b) esamina le richieste di riesame;
- c) definisce nel dettaglio gli eventuali ulteriori criteri disciplinanti il presente procedimento.

6.3 Le decisioni di cui al punto 6.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non partecipano alle votazioni i componenti di cui al punto 7.1, lettera c). Le sedute sono valide qualora siano presenti almeno tre persone aventi diritto di voto, compreso il presidente.

7. Controlli

7.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, sono effettuati controlli, anche a campione, potendo a tal scopo accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate.

7.2 Il controllo sulle ricevute fiscali o fatture di ogni azienda di nuova apertura viene effettuato dalla fine del primo anno finanziario dell'attività, mentre sulle altre aziende agrituristiche operanti nella misura di almeno il 5% di strutture all'anno.

7.3 Il controllo sulle ricevute fiscali o fatture, relative alle attività di somministrazione nella pensione e nel ristoro, verrà effettuato almeno una volta ogni tre anni.

7.4 Il controllo sulla produzione aziendale, necessaria allo svolgimento dell'attività di somministrazione, verrà effettuato a partire dal terzo anno successivo al rilascio del primo attestato di complementarietà.

7.5 Ogni qualvolta l'ufficio agriturismo riceve segnalazioni da parte di terzi o rileva fatti che richiedono verifiche ispettive è disposto un controllo.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Definizioni e aspetti che disciplinano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 – *Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998 n. 1.*

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini delle disposizioni di cui agli allegati I e II si intende per:

- a) “**Ambito familiare**”: coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado;
- b) “**Centro aziendale**”: luogo dove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente allo stesso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale;
- c) “**Entità aziendale**”: insieme delle superfici agricole utilizzate dall'azienda e del numero di allevamenti che hanno giustificato il parametro minimo aziendale, stabilito distintamente per tipologia di attività agriturbistica, utile all'ottenimento dell'attestato di complementarietà ;;
- d) “**Superficie agricola utilizzata (SAU)**”: somma delle superfici adibite alle coltivazioni aziendali e al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti;
- e) “**Locazione ad uso turistico**”: la locazione di camere o alloggi per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi, rinnovabile una sola volta nello stesso anno, a favore dello stesso ospite;
- f) “**Somministrazione di pasti**”: un'attività in cui devono essere proposti menù composti prevalentemente da piatti della cucina tradizionale valdostana, tenendo conto della produzione aziendale. L'attività di somministrazione pasti o merende può essere organizzata anche in forma di party-service all'interno o all'esterno dei beni fondiari in occasione di eventi atti a valorizzare il territorio;
- g) “**Degustazione dei prodotti aziendali**”: l'offerta a pagamento, organizzata ai fini promozionali, di assaggi dei propri prodotti aziendali, che non hanno subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura, non presentano le caratteristiche di un pasto o merenda e possono essere degustati anche seduti a tavola, ma senza servizio assistito di somministrazione, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie;
- h) “**Soggetti esterni**”: le figure non ricomprese nella manodopera familiare e nel personale dipendente assunto con contratto agricolo, quali le imprese di pulizia, le lavanderie industriali o altri soggetti che saranno oggetto di approvazione preventiva da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 5 delle presenti disposizioni;
- i) “**Attività svolta stagionalmente**”: un periodo non superiore a 180 giorni l'anno, di cui almeno 100 consecutivi; nel caso di agriturismo con apertura stagionale che svolge anche fattoria didattica, il periodo di svolgimento di quest'ultima, se differente da quello delle altre attività agrituristiche, non è da sommarsi alle altre giornate;
- j) “**Alpeggio**”: l'insieme di uno o più tramuti, contigui o prossimi, e delle superfici prevalentemente sfruttate a pascolo, situati in zona di montagna, che garantiscano il mantenimento del bestiame per un periodo di almeno 100 giorni consecutivi;

- k) “**Mayen**”: viste le caratteristiche di disomogeneità proprie di tale istituto, i casi saranno valutati singolarmente dalla Commissione tecnica, in conformità a parametri riferiti ad un’attenta analisi dell’utilizzo agricolo dei fabbricati e delle superfici falciate e pascolate, costituenti il mayen stesso, e all’effettiva presenza dell’operatore agrituristico;
- l) “**Cause di forza maggiore**”: gravi motivi famigliari, verificarsi di eventi o fatti eccezionali ed esproprio per pubblica utilità.

3. Modalità e limiti all'esercizio dell'attività agrituristica.

1. Nel caso di espletamento contestuale delle attività previste dall’articolo 2 della legge regionale 29/2006, i limiti massimi relativi ai coperti ed ai posti letto, di cui all’articolo 3 della medesima legge, non sono cumulabili.
2. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende**, per prodotti regionali tradizionali s’intendono i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Valle d’Aosta facenti parte dell’elenco approvato ai sensi del decreto ministeriale 350/99 e pubblicato annualmente sulla gazzetta ufficiale.
3. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende** sono esclusi dal conteggio della percentuale generale, di cui all’articolo 2, comma 1. lett. b), punto 1 della legge regionale 29/2006, poiché necessari e complementari alla preparazione dei pasti, le farine, l’olio, il sale, le spezie, lo zucchero, il the e il caffè.
4. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende**, nel periodo da novembre a aprile compresi, è consentito l’acquisto di verdure di diversa provenienza rispetto a quella aziendale necessarie ad offrire un servizio di qualità, dando priorità ai prodotti di aziende agricole locali.
5. Nell’attività di “**locazione camere con pensione**”, fermo restando le percentuali di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29/2006, è necessario che nell’elaborazione dei menù siano proposti almeno quattro piatti della cucina tradizionale valdostana a settimana.
6. In tutte le attività agrituristiche che prevedono la somministrazione, ivi compresa la degustazione di prodotti aziendali, possono essere serviti, oltre ai vini esclusivamente valdostani, altre bevande purché prodotte sul territorio regionale.
7. L’attività di somministrazione pasti o merende organizzata in forma di *party-service*, fatte salve le disposizioni igienico sanitarie vigenti, è limitata a un numero massimo di 2000 pasti annui, numero che dovrà essere sottratto al numero massimo di pasti annui (ristoro) definiti nell’attestato di complementarietà.
8. Per l’esercizio dell’attività di **somministrazione di pasti o merende** in forma di *party-service* deve essere garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti che rispettino le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle ulteriori stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di sanità.
9. I bambini fino a tre anni di età non sono conteggiati nei limiti massimi consentiti, relativi ai posti letto e ai coperti. E’ consentita l’aggiunta di un letto, in deroga ai limiti di superficie minima richiesta dalle disposizioni igieniche-sanitarie, in presenza di bambini di età inferiore a dodici anni.
10. Eventuali variazioni, relative al periodo di apertura e chiusura, superiori a sette giorni, devono essere comunicate allo sportello unico e alla struttura competente.
11. La denuncia dei prezzi, relativi alle attività agrituristiche, di cui all’articolo 12 della legge regionale 29/2006, è redatta su appositi modelli predisposti dalla struttura competente. Le

tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati **devono essere esposti in modo visibile nei locali di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.**

12. I pannelli con distintivo dell'agriturismo, che **vanno esposti in zona visibile all'esterno dell'edificio a destinazione agrituristica** ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29/2006, sono realizzati a cura della struttura competente e sono consegnati all'operatore agrituristico, in seguito alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agrituristica, di cui all'articolo 9 della legge regionale 29/2006. In caso di cessazione definitiva dell'attività, i pannelli **devono essere restituiti** alla struttura competente.